

15 ottobre 2016 8:41

## **ITALIA: Servizio idrico. Non si puo' staccare ai morosi disagiati**

Chi non paga l'acqua non perde la fornitura, se si trova in situazione di indigenza. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 241 del 14/10/2016 del Dpcm del 29 agosto 2016 ([http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-14&atto.codiceRedazionale=16A07390&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-14&atto.codiceRedazionale=16A07390&elenco30giorni=false)) sono diventate legge le norme a garanzia di una fornitura indispensabile per mantenere il livello minimo di igiene e tutela della salute. A definire le direttive per il contenimento della morosità sarà l'Authority per l'energia elettrica e il gas.

Il Dpcm non fa riferimento ai condomini, che spesso hanno un'utenza unica.

Chi è in stato di disagio economico-sociale devono essere garantiti minimo 50 litri di acqua al giorno. La sospensione del servizio sarà per le utenze domestiche residenziali di chi non ha pagato per un anno in relazione al volume di metri cubi della fascia agevolata.

Per le altre utenze, invece, il servizio sarà sospeso solo dopo la messa in mora da parte del gestore e perché il deposito cauzionale non è stato sufficiente a coprire il dovuto.